

Il Nucleo Intercomunale di Valutazione (NIV) si è riunito presso la sede dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdiseive in data 26/01/2017 alla presenza di:

dott. for. Antonio Ventre Unione dei Comuni Valdarno e Valdiseive;

ing. Emanuela Borelli Unione dei Comuni Valdarno e Valdiseive;

geom. Martina Innocenti Unione dei Comuni Valdarno e Valdiseive, Servizio lavori pubblici e assetto del territorio (Londa - San Godenzo), sede di Londa;

geom. Alessandro Pratesi del Comune di Pelago;

per. ed. Gino Becherini del Comune di Rufina;

Considerato che

- in data 21.09.2016, è stata presentata dal Comune di Pontassieve in qualità di Autorità procedente e recepita al protocollo dell'Ente con il n. 11785/57 la documentazione per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo al Piano di recupero p.e. 2007/180 - B.e B. di Barloni costituente Variante al Regolamento Urbanistico comunale, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione del Responsabile del Procedimento;
- Documento preliminare alla procedura "VAS" - Relazione Tecnica;
- Documento preliminare alla procedura "VAS" - Allegati

- con nota prot. 12481/57 del 11.10.2016 è stata messa a disposizione la documentazione e sono stati richiesti pareri o contributi agli enti e soggetti competenti o territorialmente interessati: Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Arpat, Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - Medio Valdarno, ATO Toscana Centro, AER, Publiacqua, Enel, Toscana Energia, Telecom Italia;

- ai sensi dell'art.7 del regolamento di cui sopra sono stati selezionati in qualità di componenti del NIV per l'espressione del parere i tecnici geom. Martina Innocenti dell' Unione dei Comuni Valdarno e Valdiseive, Servizio lavori pubblici e assetto del territorio (Londa - San Godenzo), sede di Londa, geom. Alessandro Pratesi del Comune di Pelago, per. ed. Gino Becherini del Comune di Rufina, cui è stata messa a disposizione la documentazione sopra elencata con nota prot. 13457/57 del 27.10.2016;

- sono pervenuti all'Ufficio Associato VAS i seguenti pareri e contributi istruttori:

Arpat Dipartimento di Firenze, prot. 13259/57 del 24.10.2016;



**Unione di Comuni
valdarnoevaldisieve**

Autorità di Bacino del Fiume Arno, prot. 14043/57 del 10.11.2016;

- il NIV ha espresso parere in data 5/12/2016, con il quale ha recepito il parere Arpat di richiesta di integrazioni relativamente ai seguenti aspetti, di competenza dell'Agenzia:

- a) autorizzazioni in deroga alla fascia di rispetto di rispetto RFI;
- b) in presenza della deroga di cui alla lettera a) ed in ragione della vicinanza della rete ferroviaria, valutazione previsionale di clima acustico prevista dall'art. 8 c. 3 della L. 447 del 26.10.95;
- c) valutazione che confermi che l'edificio è localizzato all'esterno della fascia di rispetto della cabina elettrica;

- con prot. 15244/57 del 6.12.2016 è stata inviata all'Autorità Procedente richiesta di integrazioni relativa agli aspetti sopraindicati;

- in data 23.12.2016 è stata consegnata dal Proponente e recepita al protocollo dell'Ente con il n. 16021 la documentazione integrativa in formato cartaceo e in data 27.12.2016 è stata presentata la stessa documentazione informatica, recepita al protocollo dell'Ente con il n. 16085/57;

- la documentazione integrativa informatica è stata inviata ad Arpat in data 27.12.2016, prot. 16087/57, per l'espressione del parere di competenza;

- in data 24.01.2017 con prot. 1037/57 è stato recepito il parere Arpat, che indica che la variante non possa essere esclusa dalla procedura di VAS;

Esaminati la documentazione integrativa presentata e preso atto del parere presentato da Arpat emerge quanto segue:

Rumore

La documentazione non fornisce quanto richiesto precedentemente da ARPAT. Al riguardo viene detto: "Si allega valutazione di clima acustico datata 13/11/2007 ed allegata al P.d.R.. Essendo la stessa probabilmente superata dalle intervenute variazioni sui volumi di traffico Ferroviario (la valutazione del 2007 evidenziava un significativo superamento del limite notturno di 60 dBA, ndr), si reputa di doverla aggiornare, ma visti i tempi brevi per inviare le integrazioni ad ARPAT si allega una sintesi del programma di intervento da parte del Tecnico competente in Acustica Ambientale, che sarà svolto ai fini di verifica ed aggiornamento della Relazione stessa".

Come esplicitamente ammesso nella stessa documentazione presentata, essa risulta inadeguata e non aggiornata, e comunque priva delle informazioni minime per una valutazione attendibile del rispetto dei limiti di rumore presso il nuovo ricettore in progetto.

Campo magnetico

Riguardo a questa componente ambientale viene detto quanto segue, senza fornire ulteriori informazioni: “La cabina elettrica standard di trasformazione MT/BT attualmente già in corso di installazione, è realizzata con pareti schermate e comunque secondo il D.M. 29/05/08 al paragrafo 5.2.1. La D.P.A. per dette cabine varia tra 1,00 mt. e 2,50 mt. quindi l'edificio nuovo di cui al P.d.R. sarà realizzato a distanza superiore alla suddetta D.P.A., come già si può anche verificare dalle tavole di massima del Piano di Recupero”.

Non viene pertanto presentata una valutazione di impatto del campo magnetico. In particolare, non viene fornita alcuna informazione circa la potenza del trasformatore che verrà installato nella cabina, né relativamente agli altri impianti in essa collocati. Non è quindi possibile confermare il valore della dpa (distanza di prima approssimazione) che la documentazione indica non superiore a 2.5 m; tale valore, in base al DM 29 maggio 2008, è riferibile ad un trasformatore di potenza inferiore o uguale a 630 kVA.

Non viene inoltre fornita alcuna indicazione circa l'uso e la destinazione della porzione di area introno alla cabina, per un estensione pari alla dpa, misurata dal muro perimetrale della cabina stessa; in particolare occorre chiarire se è prevedibile la permanenza prolungata di persone nella suddetta porzione di area, in modo anche occasionale, e in caso affermativo fornire indicazione degli interventi previsti per impedire l'accesso a persone non professionalmente esposte ai campi elettromagnetici.

La suddetta cabina deve essere provvista dello specifico titolo abilitativo, secondo quanto previsto dalla LRT n. 39/2005.

Per quanto sopra, si ritiene che la Variante in oggetto debba essere assoggettata a VAS, ai sensi degli artt. 21 e segg. della L.R. 10/10.



Unione di Comuni
valdarnovaldisieve

Rufina, 26/01/2017

dott. for. Antonio Ventre

geom. Martina Innocenti

per. ed. Gino Becherini

ing. Emanuela Borelli

Geom. Alessandro Pratesi

